Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare
Servizio Rigenerazione Urbana e Valorizzazione Sito UNESCO

Lettera d'invito - Disciplinare di gara

Lettera d'invito per la partecipazione alla procedura negoziata sottosoglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. N. 36/2023, con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per l'affidamento dei lavori di restauro dell'intervento denominato "Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al mercato". CIS - Contratto Istituzionale di Sviluppo "Napoli Centro Storico" – finanziamento FSC 2014-2020 – Delibera CIPESS n. 7/2021 e ss.mm.ii.
CUP: B65F21001090001 – CIG: _____

Premesse....4
1. Piattaforma....5
1.1. La Piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)....5
1.2. Dotazioni tecniche....5
1.3. Identificazione....6
2. Documentazione di gara, chiarimenti, comunicazioni e sopralluogo....6
2.1. Documenti di gara....6
2.2. Chiarimenti....7
2.3. Comunicazioni....7
2.4. Sopralluogo....7
3. Oggetto, importo e durata del contratto....7
3.1Premio di accelerazione....8
3.2 CCNL di riferimento....8
4. Prestazioni oggetto dell'appalto....9
5. Revisione prezzi....10
6. Modifiche del contratto in fase di esecuzione....10
7. Soggetti ammessi alla gara....10
8. Requisiti di ordine generale ed altre cause di esclusione....11
9. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova....12
10. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 100, comma 1 lett. a), b) e c) del Codice....13
10.1. Requisiti di idoneità professionale - art. 100, comma 1 lett. a) del Codice:....13
10.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale - art. 100, comma 1 lett. b) e c) del Codice:....13
11. Avvalimento....14
12. Subappalto....14
13. Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione....14
14. Garanzia Provvisoria....15
15. Contributo Anac....15
16. Modalità di presentazione dell'offerta....15
17. Soccorso istruttorio....17
18. Documentazione amministrativa – Busta A....18
18.1. Domanda di partecipazione e dichiarazioni....18
18.2. DGUE....22
18.3. SOA....23
18.4. Patto d'integrità....23
18.5. Comprova pagamento contributo Anac....23
18.6. Rapporto sulla situazione del personale....24
18.7. Dichiarazioni consorziate esecutrici....24
19. Offerta economica – Busta B....24

20. Criterio di aggiudicazione 24
21. Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione 25
22. Aggiudicazione e stipula del contratto 25
22.1 Spese contrattuali 27
23. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 27
24. Codice di comportamento 27
25. Accesso agli atti 28
26. Definizione delle controversie 28
27. Trattamento dei dati personali 29
28. Informazioni complementari 29
28.1. Protocollo di legalità 29
28.2. Patto d'integrità 31
28.3. Protocollo di Intesa sulla sicurezza e legalità nel settore degli appalti e subappalti nei contratti del Comune di Napoli 32

Premesse

Il Comune di Napoli, tramite il Servizio Rigenerazione Urbana e Valorizzazione Sito UNESCO, come indicato nella determina a contrarre n. _____, intende concludere un contratto di appalto per la realizzazione dei lavori di restauro dell'intervento denominato "Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al mercato".
L'affidamento avverrà attraverso procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett c) del D. Lgs. n. 36/2023, sulla piattaforma di approvvigionamento digitale (di seguito PAD) del Comune di Napoli, con applicazione del criterio del prezzo più basso, previa consultazione di almeno **n.6** operatori economici selezionati dall'Albo fornitori del Comune nel rispetto dei principi di rotazione e imparzialità.
CUP: B65F21001090001
CIG: _____
CUI: L80014890638202600221
Il luogo di svolgimento dell'intervento è Napoli.
La fonte di finanziamento è il CIS - Contratto Istituzionale di Sviluppo "*Napoli – Centro storico*" – finanziamento FSC 2014-2020 – Delibera CIPESS n. 7/2021 e ss.mm.ii-

La procedura di selezione si concluderà, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D. Lgs n. 36/2023 (nel proseguo Codice), nel termine massimo di 3 mesi, decorrente dalla data di invio della lettera d'invito, fatte salve le proroghe previste dall'allegato I.3 D. Lgs 36/2023.

CPV: 45454100-5

Il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il Dirigente del Servizio arch. Luca d'Angelo Il Responsabile della fase di affidamento, di progettazione e di esecuzione è l'arch. Marina Orlando
Email: rigenerazioneurbana.unesco@comune.napoli.it
PEC: rigenerazioneurbana.unesco@pec.comune.napoli.it

Gli atti tecnici sono stati validati, ai sensi dell'art. 42 c.4 del Codice, dall'arch. Luca d'Angelo, in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP) come da Disposizione Dirigenziale della UOA per il Supporto al Direttore Operativo con funzioni tecniche n.5 del 5 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'arch. Marina Orlando, in qualità di Responsabile della fase di progettazione come da Disposizione Dirigenziale dell'Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare n. 43 del 13 dicembre 2024.

La presente procedura negoziata è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo: https://acquistitelematici.comune.napoli.it.
A tal fine, gli operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on line sul sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla PAD.

Scadenza offerte:
Le offerte vanno presentate secondo le modalità di seguito indicate entro e non oltre le ore: _____ del giorno _____
Prima seduta di gara : _____

Le operazioni di gara, si svolgeranno da remoto e i concorrenti potranno assistere con la stessa modalità alla seduta di gara collegandosi alla PAD raggiungibile al seguente indirizzo: https://acquistitelematici.comune.napoli.it.
La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.
Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Eventuali avvisi relativi alle ulteriori sedute di gara o avvisi relativi al rinvio delle sedute di gara saranno resi disponibili attraverso la messaggistica della PAD a mezzo PEC.

1. Piattaforma

1.1. La Piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle prescrizioni tecnico-informatiche previste dai manuali del portale consultabili al link: https://acquistitelematici.comune.napoli.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante al link: https://acquistitelematici.comune.napoli.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp nella pagina relativa alla gara, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di invio delle lettere d'invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella documentazione che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;

b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

  i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

  ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

  iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate direttamente dal Portale appalti nella sezione "Assistenza operatori economici" .

2. Documentazione di gara, chiarimenti, comunicazioni e sopralluogo

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara, disponibile sulla PAD https://acquistitelematici.comune.napoli.it, comprende:

- Lettera d'invito - Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Schema di contratto;
- Progetto esecutivo redatto ai sensi del D.lgs. n. 36/2026 e ss.mm.ii. e approvato con determinazione del Servizio Rigenerazione Urbana e Valorizzazione Sito UNESCO n. 30 del 4 agosto 2026, registrata con n. 704 del 7 agosto 2026.

Ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. n. 36/2023, in caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti di gara sopra indicati prevalgono quelle inserite nel presente disciplinare rispetto a quelle inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2.2. Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **8 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD riservata alle "comunicazioni", previa registrazione alla PAD stessa.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite comunicazione riservata al richiedente e nei casi opportuni anche mediante pubblicazione in forma anonima, sotto forma di Frequently Asked Questions (FAQ). Si invitano i concorrenti a visionare costantemente sia la pagina personale sia quella relativa alla gara sulla PAD.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6 bis,6 ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/05.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

2.4. Sopralluogo

Il sopralluogo degli spazi/luoghi ove si svolgeranno le lavorazioni dell'affidamento è obbligatorio per l'operatore economico, al fine di valutare attentamente le caratteristiche e peculiarità dell'appalto, onde consentirgli di formulare un'offerta attenta e consapevole.
Il sopralluogo può liberamente eseguirsi da parte dell'operatore economico e senza l'ausilio o la presenza di alcun incaricato della Stazione Appaltante considerato che l'immobile è aperto al pubblico dal martedì alla domenica, dalle ore 10,00 alle ore 18:00, e che i lavori da eseguirsi riguardano prevalentemente prospetti esterni e coperture dell'edificio.

3. Oggetto, importo e durata del contratto

Gara da espletarsi mediante procedura negoziata art. 50, comma 1, lett c) del D.Lgs. 36/2023 e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.108, comma 1 del Codice, per l'affidamento dei lavori inerenti al restauro della "*Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al mercato*" - Contratto Istituzionale di Sviluppo "Napoli Centro Storico" – finanziamento FSC 2014-2020 - di cui al progetto esecutivo approvato con Determinazione del Servizio Rigenerazione Urbana e Valorizzazione del Sito UNESCO n. 30 del 4 agosto 2026 – rep. 704/2026.

L'importo a base di gara è pari a **€ 669.500,00** di cui € 650.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 19.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

È altresì previsto il riconoscimento all'Appaltatore degli oneri di smaltimento rifiuti stimati preliminarmente in € 7.127,58 oltre il 15%, pari a € 1.069,14, a titolo di spese generali, per un importo complessivo stimato di € 8.196,72 oltre IVA, non soggetti a ribasso, da corrispondere quale rimborso degli importi anticipati in conformità a quanto previsto nelle "Avvertenze generali" del Prezzario Lavori Pubblici 2026 della Regione Campania, approvato con Delibera di Giunta regionale n.14 del 29 gennaio 2026 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 6 del 2 febbraio 2023) e vigente fino al 30 giugno 2027 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ossia che "le spese per gli oneri di conferimento in discarica, inclusa la caratterizzazione, sono a carico della Stazione appaltante che potrà provvedervi in proprio oppure per tramite dell'appaltatore" e che "in tal caso, l'amministrazione corrisponderà tali oneri all'appaltatore, quale rimborso degli importi anticipati, previa presentazione della documentazione di avvenuto smaltimento e delle relative fatture, con il riconoscimento ulteriore del 15% a titolo di spese generali sostenute per tale attività".
A tal fine, l'Appaltatore dovrà individuare uno o più soggetti idonei a ricevere i rifiuti presso impianti di recupero e a procedere alle successive operazioni di trattamento e/o smaltimento, previa richiesta di almeno tre preventivi, e in considerazione della distanza degli impianti medesimi dal cantiere.
Tali soggetti individuati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 e 95 del Codice e dei seguenti requisiti speciali:
iscrizione nel Registro delle Imprese alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, o equivalente in paesi dell'U.E., con attivazione dell'oggetto sociale inerente all'attività di trattamento e/o smaltimento rifiuti;
iscrizione/attesa iscrizione nella white list della Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia competente - elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della L. n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013 e ss.mm.ii.);
iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (art. 212 del D.lgs. 152/2006).

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante in € 287.682,74. Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.
L'importo complessivo è al netto di IVA.
I suddetti importi per lavori potranno essere integrati con un ulteriore importo di € 140.000,00 da affidare, quali lavorazioni supplementari, nelle medesime categorie OG2 e OS2a, per il completamento dei lavori quale opzione ai sensi del comma 1 lettera a) dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, a seguito di valutazione dell'effettiva esigenza e convenienza della Stazione Appaltante

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art.18, comma 1 del Codice e delle "Linee Guida per la stipula dei contratti" approvate con D.G.C. 610 del 20 dicembre 2024, in forma scritta ed in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata semplice.

L'appalto di lavori di cui alla presente procedura è previsto in un unico lotto. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 58 del Codice, la motivazione della mancata suddivisione in lotti funzionali riguarda la natura stessa dei lavori da eseguire, in quanto l'appalto non risulta efficacemente frazionabile per il conseguimento delle migliori condizioni, sia economiche che di risultato.

La durata dell'appalto è di 394 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Il luogo di esecuzione dei lavori è Napoli - Codice NUTS dell'amministrazione aggiudicatrice: ITF33.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art 108, comma 10 del Codice, si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e si riserva, inoltre, di procedere all'aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea sia dal punto di vista tecnico che amministrativo.

3.1Premio di accelerazione

Il premio di accelerazione previsto, ai sensi dell'art. 126, comma 2 del Codice, in caso di ultimazione anticipata dei lavori rispetto al termine fissato nel contratto è di seguito riportato.
Per ogni giorno di anticipo rispetto al termine previsto dagli elaborati di gara viene riconosciuto un premio pari allo 0,01 per cento dell'importo contrattuale fino ad un massimo di 30 giorni.
Per ogni giorno di anticipo ulteriore rispetto ai 30 giorni di cui al punto precedente viene riconosciuto un premio pari allo 0,02 per cento dell'importo contrattuale per ogni giorno eccedente i 30 giorni, fino ad un massimo dello 0,8 per cento.

3.2 CCNL di riferimento

A norma di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del D.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il seguente: **F012- CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.**
A norma di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Codice, gli operatori economici possono indicare il differente contratto collettivo da essi applicato. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare, prima di procedere all'aggiudicazione, la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli operatori economici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato I.01 del Codice, trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta.

La dichiarazione relativa al CCNL e l'eventuale dichiarazione di equivalenza va rilasciata dal concorrente che partecipa in forma singola e:

- **in caso di consorzio stabile, anche delle consorziate esecutrici;**
- **in caso di partecipazione in forma associata (ATI/RTI, consorzi ordinari, ecc…) da tutti i componenti.**

N.B.: le dichiarazioni relative al CCNL applicato vanno rese dal concorrente direttamente nella domanda di partecipazione, mentre eventuali consorziate esecutrici sono tenute a compilare, firmare digitalmente e far caricare in piattaforma il relativo modello specifico prelevabile in piattaforma.

4. Prestazioni oggetto dell'appalto

I lavori sono classificati nella categoria prevalente OG2 e nella categoria scorporabile OS2A. Ai sensi dell'allegato II.12 del Codice, la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente come indicato nella tabella di seguito riportata:

Descrizione	Categoria	Importo a base di gara (€)	Importo del quinto d'obbligo	Importo stimato opzione	Valore globale stimato (€)	Classifica	%	Prevalente o scorporabile	Avvalimento	Subappalto

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	€ 553.693,42	€110.738,68	€ 115.780,00	€ 780.212,10	III	82,70	prevalente	NO	nei limiti di legge
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	OS2A	€ 115.806,58	€ 23.161,32	€ 24.220,00	€ 163.187,90	I	17,30	scorporabile	NO	fino al 100%
TOTALE		**€ 669.500,00**	**€133.900,00**	**€ 140.000,00**	**€ 943.400,00**	III				

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
In riferimento alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS2A l'operatore economico, in mancanza di specifica attestazione SOA, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'allegato II.12 al Codice dovrà indicare i lavori o la parte di essi che si intende subappaltare a impresa dotata della relativa qualificazione, atteso che la classifica III dell'OG2 consente di qualificarsi per l'importo globale massimo stimato.
A tal fine l'operatore economico dovrà dichiarare nella compilazione del DGUE di voler subappaltare la categoria scorporabile OS2A al 100% poiché trattasi di cd. subappalto qualificante / necessario.

Il Codice di classificazione Europea CPV è: 45454100-5.

5. Revisione prezzi

È prevista la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del Codice e ai sensi dell'art.2.28.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.
Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al tre per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del 3

per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici di cui all'art. 60 comma 4-quater del Codice.

6. Modifiche del contratto in fase di esecuzione

Il presente contratto di appalto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 120 del Codice, in particolare, ai sensi del comma 1, lettere (a e (b e ai sensi del comma 9 del predetto articolo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Importo a base d'asta	**€ 669.500,00**
Importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento	€ 133.900,00
Opzione per eventuali lavori aggiuntivi	€ 140.000,00
Valore globale stimato	**€ 943.400,00**

7. Soggetti ammessi alla gara

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
Ai sensi dell'art. 68, comma 19 del Codice, nelle procedure negoziate l'operatore economico invitato individualmente può presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.
I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.
Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.
È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.
Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- − partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- − partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **6 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. Requisiti di ordine generale ed altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 22.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Non è altresì ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.
L'assenza delle suddette cause di esclusione è oggetto di apposite dichiarazioni da fornire nel modello DGUE.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, non presentano in gara copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

9. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 22.
L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

10. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 100, comma 1 lett. a), b) e c) del Codice

I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:

10.1. Requisiti di idoneità professionale - art. 100, comma 1 lett. a) del Codice:

Iscrizione alla CCIAA (con oggetto sociale attinente a quello oggetto della gara). Ai concorrenti appartenenti ad altro Stato membro, si applica quanto previsto dall'art. 100 comma 3 del Codice.
Il requisito relativo all'iscrizione alla CCIAA deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.
Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

10.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale - art. 100, comma 1 lett. b) e c) del Codice:

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice, i concorrenti devono essere in possesso, ed allegarne copia recante dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000, dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per la/le categoria/e di lavori oggetto dell'appalto.
Il concorrente singolo, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'allegato II.12 del Codice, può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per
i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Per i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), del Codice come previsto dall'art. 67, comma 1, lettere b) e c) dello stesso:
- qualora il consorzio esegua i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- qualora il consorzio esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.
Ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'allegato II.12 del Codice, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del Codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Ai sensi, dell'art. 17, comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice, ai fini della partecipazione alla gara, nel caso in cui la scadenza triennale della SOA sia anteriore al termine perentorio di presentazione delle offerte e l'impresa abbia

richiesto la verifica triennale o il rinnovo della SOA con domanda presentata prima della scadenza, si invita ad a presentare copia conforme del contratto di verifica/rinnovo all'interno del plico contenente la documentazione amministrativa.
Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice.

11. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 132, co. 2, del Codice, trattandosi di contratto concernente i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 104 del medesimo Codice.

12. Subappalto

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. A tal fine, il concorrente dovrà espressamente dichiarare, nella sezione specifica del DGUE, la volontà di farvi ricorso e indicare le parti che intende subappaltare. In mancanza di tale espressa volontà il ricorso al subappalto non può essere ammesso.
Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1, una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
E' possibile affidare i lavori in subappalto previa autorizzazione della stazione appaltante; il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646. L'affidatario deve trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi dell'art. 119, comma 5 del Codice.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, le prestazioni oggetto di subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (subappalto a cascata), in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle prestazioni, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Tale divieto è altresì disposto in conformità agli articoli 7 e 14 del "Protocollo di intesa sulla sicurezza e legalità nel settore degli appalti e subappalti nei contratti del Comune di Napoli", approvato con Delibera di G.C. n.270 dell'8 luglio 2024 e successivamente modificato con Delibera n. 396 del 3 ottobre 2024.

13. Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi dell'art. 1, co. 7, dell'allegato II.3 al Codice e in conformità alle Linee guida ministeriali in esso richiamate, non sono richiesti per il presente appalto i requisiti di cui al comma 4 del medesimo articolo, per le motivazioni di seguito illustrate.

La clausola che prevede la percentuale di almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali da destinare all'occupazione femminile prescritta al citato comma 4 risulta di difficile applicabilità, in quanto contrastante con gli obiettivi di efficienza in considerazione del mercato di riferimento, esplorato attraverso i più recenti dati acquisiti dall'ISTAT, e costituirebbe un onere troppo gravoso per gli operatori economici nel settore di specie. Infatti nel settore delle "Costruzioni" di cui al codice ATECO sezione F, in cui si colloca l'intervento oggetto dell'appalto, sulla base dei più recenti dati trasmessi dall'ISTAT a seguito di specifica richiesta da parte della Stazione appaltante, si desume un tasso di occupazione femminile che si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva negli altri settori osservati.

La clausola che prevede la percentuale di almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali da destinare all'occupazione di giovani prescritta al medesimo comma 4, si ritiene inapplicabile per esigenze specifiche correlate alle caratteristiche delle mansioni da svolgere per l'esecuzione del lavori oggetto dell'appalto e alla natura degli stessi e per la presenza di lavorazioni che richiedono una pregressa esperienza e specializzazione tali da rendere la fascia anagrafica giovanile difficilmente compatibile con essa e con la qualità dell'esecuzione dell'appalto.

Non trova altresì applicazione, attese la natura e le caratteristiche del contratto, la clausola sociale tesa a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto in quanto non c'è continuità con precedenti appalti.

Resta fermo che l'operatore economico dovrà, comunque, avere assolto al momento della presentazione dell'offerta, gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Trovano applicazione i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (D.M. 24 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 281 del 3 dicembre 2025) come specificato nella documentazione progettuale.

Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con la L. 29 aprile 2024, n. 56, le imprese esecutrici, fatta eccezione per quelle in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, sono tenute al possesso della patente a crediti.
La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 90, comma 9 lett. b-bis) del D.Lgs. n. 81/08 verifica il possesso della patente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA.

N.B: Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti la dichiarazione del possesso della patente a crediti previsti dall'art. 90 c. 9b-bis del D.Lgs. 81/08 dovrà essere rilasciata e da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio.

14. Garanzia Provvisoria

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del Codice non sono richieste garanzie provvisorie.

15. Contributo Anac

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **90,00 €** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025.
Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac .
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

16. Modalità di presentazione dell'offerta

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la PAD, raggiungibile all'indirizzo: https://acquistitelematici.comune.napoli.it .
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.
L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale.
Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista nelle premesse al presente disciplinare onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

1. collegarsi al profilo committente all'indirizzo https://acquistitelematici.comune.napoli.it e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara e contratti "Accesso Operatori Economici";
2. accedere alla sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" disponibile sulla PAD al link:
https://acquistitelematici.comune.napoli.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp;
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta.

Il plico telematico per l'ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l'utilizzo della PAD nei termini indicati nel disciplinare di gara. Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta.

La PAD prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- Busta A Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- Busta B Contenente OFFERTA ECONOMICA.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
Si precisa, inoltre, che ogni singolo file non dovrà superare la dimensione di 50 MB; la dimensione totale della singola Busta, non dovrà superare 1 GB.
L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.
La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.
L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione del l'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.
A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la su a modifica sostanziale.
Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
L'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti.

17. Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.
A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

Non è sanabile:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.
-

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni eventuale allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

18. Documentazione amministrativa – Busta A

Il concorrente dovrà far pervenire alla stazione appaltante attraverso la PAD nella BUSTA A la seguente Documentazione Amministrativa:

1) domanda di partecipazione e dichiarazioni;
2) DGUE;
3) attestazione SOA;
4) patto di integrità;
5) comprova pagamento contributo ANAC;
6) per gli operatori che occupano oltre 50 dipendenti, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del D.Lgs 198/2006;
7) dichiarazioni consorziate esecutrici (se presenti);
8) eventuale ulteriore documentazione;

Letto l'articolo 36, commi 1 e 2, del Codice e considerata la "minimizzazione dei dati" prevista dall'art. 5, comma 1 lett. c), del GDPR 679/2016, si precisa che:

- è necessario fornire una sola volta nel campo dedicato sulla PAD il documento d'identità e, qualora non già presente sul documento d'identità, il codice fiscale (questi documenti non saranno pubblicati per l'accesso);
- tutte le altre dichiarazioni, rese in gara, non devono essere accompagnate da un documento identificativo;
- non si devono inserire nelle dichiarazioni dati personali, come definiti dall'art. 4 del GDPR 679/2016, non richiesti e non necessari alla partecipazione alla gara. In caso contrario tali documenti saranno resi accessibili unitamente al resto dell'offerta.

18.1. Domanda di partecipazione e dichiarazioni

La domanda di partecipazione, predisposta partendo dal modello prelevabile dalla piattaforma, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nell'apposito campo obbligatorio della PAD.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio della lettera d'invito-disciplinare di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio della lettera d'invito-disciplinare di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio della lettera d'invito-disciplinare di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

a. di avere preso cognizione della natura dell'appalto, come descritto nel bando di gara, nel capitolato speciale e di accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi contenute;
b. di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, allegati alla documentazione di gara, e di ritenerli completi di tutte le condizioni e informazioni che possono influire sull'offerta presentata e sull'esecuzione dell'appalto;
c. di avere preso conoscenza dei luoghi, delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
d. di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
e. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
f. di avere preso conoscenza del mancato ricorso all'applicazione delle maggiorazioni ai prezzi unitari delle singole lavorazioni di cui all'art. 15 delle Avvertenze Generali del Prezzario Regione Campania adottato nel progetto esecutivo e di averne tenuto conto nella propria offerta;

g. di avere giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
h. di avere verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
i. di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
j. che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza con particolare riferimento al D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
k. di impegnarsi a fornire prima dell'avvio dell'appalto la dichiarazione di unicità dell'incarico di direttore tecnico ai sensi dell'art. 11 dell'allegato II.18 del Codice;
l. di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., al D.L. 187/2010 e ss.mm.ii. ed al D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
m. di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "*Protocollo di legalità*" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli al link: https://trasparenza.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/46067 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo paragrafo "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
n. di essere a conoscenza e di accettare tutte le clausole contenute nel "*Protocollo di Intesa sulla sicurezza e legalità nel settore degli appalti e subappalti nei contratti del Comune di Napoli*" tra il Comune di Napoli e le Organizzazioni Sindacali approvato con deliberazione di G.C. n. 270 del 08/07/2024, pubblicata e prelevabile sul sito Web del Comune di Napoli al link https://trasparenza.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/46067, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare dell'art. 5 (vedasi successivo paragrafo "Informazioni Complementari", ove vengono riportate per esteso);
o. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata, se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1 lettera d), ossia che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
p. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
q. di essere a conoscenza e di accettare le condizioni e le regole fissate nella Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione vigente del Comune di Napoli 2022/2024 riferite al "*Nuovo Programma 100*" (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tari e Canone Unico di cui alla deliberazione di C.C. n. 8 del 28/07/2021), pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: https://trasparenza.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/50111
r. di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 69 del 1°marzo 2024, prelevabile al link: https://www.comune.napoli.it/codicedisciplinare, che, all'art. 2 comma 1 lett. d), dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo (vedi capitolo sanzioni); attesta, ai sensi dell' art.15 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in sevizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del D.lgs. 165/2001 e che in caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà risolto unilateralmente dall'Amministrazione;
s. di essere iscritto alla camera di commercio ed essere in possesso dell'attestazione SOA per la/le Categoria/e e classifica richiesta/e dal bando di gara, allegandone copia conforme all'originale ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000, nell'apposito campo, previsto tra gli altri sulla PAD;

t. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
u. ai sensi dell'art. 7 del GDPR, di prestare il consenso alla stazione appaltante ovvero al Comune di Napoli, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità e per adempiere all'obbligo legale di accesso agli atti di cui all'art. 35 del Codice e secondo le modalità previste nel paragrafo 25 del presente disciplinare. I destinatari dei dati forniti sono quelli individuati dall'art. 36, commi 1 e 2 del Codice. I dati del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) per il Comune di Napoli sono reperibili al link: https://www.comune.napoli.it/incarico/responsabile-della-protezione-dei-dati-personali/
v. ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del Codice, di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0), nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente Codice; s**i impegna a fornire, inoltre, a seguito della proposta di aggiudicazione, le dichiarazioni di autorizzazione di accesso al FVOE, sottoscritte digitalmente, anche delle eventuali ausiliarie o in caso di consorzi stabili anche delle consorziate esecutrici indicate per l'esecuzione**;
w. di applicare i CAM di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, D.M. 24 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 281 del 3 dicembre 2025, per le parti applicabili a questo tipo di appalto;
x. di essere in regola con la normativa riguardante la patente a crediti di cui agli artt. 27 e 90, comma 9 lett. b-bis) del D. Lgs. 81/08 così come modificato dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con la L. 29 aprile 2024, n. 56.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila: in questo caso, inoltre, occorre allegare copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 68 commi 5 e 6, del D.lgs. 36/2023;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 67 e 68 del Codice:

1. **I consorzi stabili art. 65, comma 2, lett. d) del Codice**, sono tenuti ad indicare nell'istanza se eseguono i lavori esclusivamente con la propria struttura o tramite le consorziate e in quest'ultimo caso indicarle. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del Codice.
2. **In caso di costituendo RTI**, l'istanza di partecipazione deve contenere:
   - l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito;
   - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria.

Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del Codice.
3. **In caso di RTI già costituito**, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito, ad essa deve essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria.
Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del Codice.
4. **In caso di consorzio ordinario** si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice, dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del Codice.
5. **In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
   - copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
   - dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

6. **In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma e priva di soggettività giuridica ai** sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
   - copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

7. In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete e dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete e sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune e privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:
   - copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio;

o, in alternativa,

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
  - le parti del servizio o fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

18.2. DGUE

Il DGUE è una autodichiarazione aggiornata relativa all'idoneità, la situazione finanziaria e le competenze delle imprese, che funge da prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, ai sensi dell'art. 91 del Codice, in tutte le procedure di appalto pubblico, ed è resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pertanto soggetta alle conseguenze amministrative e alle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000.

Il DGUE deve essere compilato on line sulla PAD dall'operatore che ha ricevuto l'invito, utilizzando la funzione "Apri con M-DGUE" e, al termine della compilazione, esportato in file formato XML, firmato digitalmente, e caricato nell'apposita sezione dedicata.

Il DGUE deve essere presentato anche:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nei casi previsti dall'art. 68 comma 12 del Codice, anche dalla impresa cooptata.

I soggetti di cui sopra, diversi dall'operatore invitato, per produrre il proprio "eDGUE_response" dovranno:

1. collegarsi alla piattaforma per la compilazione al link: https://dgue.maggiolicloud.it/m-dgue/dgue-home;
2. procedere seguendo il seguente iter sulla piattaforma:
3. cliccare su "accedi al servizio di compilazione dei dati";
4. cliccare su "sono un operatore economico";
5. cliccare su compilare un nuovo DGUE Response partendo dal file eDGUE_Request";
6. nella sezione "Caricare un file DGUE" caricare il file XML "eDGUE_Request" ricevuto dall' operatore invitato insieme alla lettera d'invito e cliccare su "Avanti";
7. compilare tutti i campi obbligatori e arrivati alla fine cliccare su "ESPORTA";
8. esportare il file "eDGUE response" in XML;
9. firmare digitalmente il file "eDGUE response" in XML così generato e caricarlo in piattaforma.

N.B.: Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3, del predetto articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio della lettera d'invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio della lettera d'invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio della lettera d'invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.
L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

N.B.: Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

18.3. SOA

I concorrenti devono essere in possesso, ed allegarne copia recante dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R.445/2000, dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per la categoria di lavori oggetto dell'appalto.

La certificazione SOA deve essere presentata:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nei casi previsti dall'art. 68 comma 12 del Codice, anche dalla impresa cooptata.

18.4. Patto d'integrità

Il Patto d'integrità, prelevabile dall'apposita sezione della PAD, dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici e nei casi previsti dall'art. 68 comma 12 del Codice, anche dal rappresentante dell'impresa cooptata.
Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità".

18.5. Comprova pagamento contributo Anac

La verifica avviene tramite FVOE. Tuttavia, a titolo collaborativo, si chiede all'operatore economico di inserire anche nell'apposito spazio "Contributo Anac" della PAD, ove possibile, la documentazione attestante l'avvenuto versamento del contributo.

18.6. Rapporto sulla situazione del personale

A norma dell'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 198/2006, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, le aziende pubbliche e private, che occupano oltre cinquanta dipendenti, sono tenute a redigere un rapporto ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
Solo le imprese tenute ovvero quelle con più di 50 dipendenti, dovranno inserire nell'apposita sezione creata sulla piattaforma, al momento della presentazione della domanda, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto, redatto negli ultimi due anni, come prescritto dall'art. 1, comma 1 dell'Allegato II.3 del Codice e confermato dal parere MIT n. 3697 del 02/10/2025.

18.7. Dichiarazioni consorziate esecutrici

Eventuali consorziate esecutrici sono tenute a compilare, firmare digitalmente e caricare in piattaforma il modello "Dichiarazioni consorziate esecutrici" prelevabile sulla PAD nel campo dedicato.

19. Offerta economica – Busta B

L'offerta economica, redatta su documento generato automaticamente dalla PAD dovrà essere firmata digitalmente, con le stesse modalità previste per l'istanza di partecipazione, dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.
Deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) l'indicazione, in cifre ed in lettere, della **percentuale di ribasso sull'importo a base di gara**, indicando fino a un massimo di **cinque** cifre decimali (non si terrà conto delle altre cifre indicate in eccesso), al netto degli oneri previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. (in caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà valido il valore indicato in lettere);
b) la **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro**;
c) la **stima dei costi della manodopera**.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

20. Criterio di aggiudicazione

La procedura è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice, espresso in termini di ribasso percentuale unico da applicare all'importo posto a base di gara.
Ai sensi dell'art. 54 del Codice nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, in deroga a quanto previsto dall'art. 110, si prevede l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Le offerte anormalmente basse saranno individuate ed escluse automaticamente utilizzando il Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice.
La verifica delle giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera verrà effettuata dal RUP. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia, il relativo calcolo è arrotondato alla quinta cifra decimale. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/24.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del codice, richiedendo per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni. Nel caso di ricezione da 2 a 4 offerte è considerata anormalmente bassa la migliore offerta che abbia un ribasso maggiore di 10 punti percentuali rispetto alla migliore seconda offerta; nel caso di

ricezione di una sola offerta, quest'ultima verrà considerata anomala qualora abbia un ribasso maggiore di 35 punti percentuali rispetto all'importo a base d'asta.
L'appalto verrà aggiudicato alla miglior offerta risultata non anomala, anche in presenza di una sola offerta, valutata la congruità.

21. Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione

Le operazioni di gara si svolgeranno nelle date indicate nella lettera d'invito - disciplinare e nelle successive date comunicate alle imprese concorrenti attraverso la PAD (via PEC).
La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.
Per assistere da remoto alle operazioni di gara, gli operatori economici registrati, dovranno accedere alla PAD consultare la sezione "Elenco bandi di gara scaduti" ed identificare la procedura di gara di interesse. Le fasi della procedura saranno visualizzabili nella sezione "espletamento della gara".
I verbali di gara, ai sensi dell'art. 35, comma 2 lett. c), saranno consultabili nella sezione "Atti e verbali della gara" della PAD, dopo l'aggiudicazione.
Conformemente al Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara del Comune di Napoli approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 424 dell'11 ottobre 2024 e all'Allegato I.2 del D.lgs. 36/2023, il RUP, supportato dal seggio di gara, procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo:

- al controllo della completezza della documentazione amministrativa;
- alla verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 101 del Codice.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, il RUP procede all'apertura della Busta B e alla valutazione delle offerte economiche effettuando la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.
Se le offerte ricevute sono pari o superiori a cinque, la PAD calcola automaticamente la prima offerta non anomala utilizzando il Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice.
Se le offerte ricevute sono inferiori a 5, il RUP valuta l'anomalia come indicato nel precedente paragrafo.
Quando i costi della manodopera dichiarati nella migliore offerta non anomala sono congrui rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante, il RUP procede con la proposta di aggiudicazione. Se, invece, i costi della manodopera risultano inferiori a quelli stimati negli atti di gara, il RUP procede a richiedere spiegazioni a giustificazione, assegnando all'operatore un termine perentorio per il riscontro, non superiore a quindici giorni, sospendendo la seduta e subordinando la proposta di aggiudicazione all'esito dell'istruttoria.
Il RUP, esaminate le giustificazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti, può chiedere, ulteriori chiarimenti, assegnando un ulteriore termine.
Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110 comma 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, alla miglior offerta risultata non anomala.
In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ad effettuare nuova gara.

22. Aggiudicazione e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.
Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali verrà effettuata nei confronti dell'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.
Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i mezzi di prova di cui all'art. 99 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e del rispetto dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del medesimo Codice.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.
Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.
Ai sensi dell'art. 108, comma 9, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, ai sensi dell'art.17, comma 5.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC. Successivamente si procede alle verifiche per il concorrente secondo in graduatoria, e in caso di ulteriore esito negativo si reitera il procedimento.
Ai sensi dell'art. 55, del Codice, il contratto è stipulato entro trenta giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; essendo un appalto sotto soglia non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 53, comma 4 del Codice.
Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, e gli aumenti disciplinati dall'art. 117, comma 2, come previsto dall'art. 53, comma 4-bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice, l'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto.

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari almeno a 500.000 euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai sensi dell'art. 117, comma 12, del Codice le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art.17, comma 8, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9, del predetto articolo.
Qualora la stazione appaltante autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata semplice.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali, ai sensi dell'art. 18, comma 5 del Codice.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

22.1 Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto.
In particolare la misura dell'imposta di bollo è determinata, in conformità a quanto previsto dalla Tabella A di cui all'Allegato I.4 del Codice. La stessa è calcolata sulla base di scaglioni crescenti, in relazione all'importo massimo previsto dal contratto, comprensivo di eventuali opzioni, proroghe o rinnovi espressamente previsti nei documenti di gara.

23. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136
L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

24. Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con Delibera di G.C. n. 69 del 1°marzo 2024 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti.

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81) in vigore dal 14/07/2023 e il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024) in vigore dal 05.04.2024 sono pubblicati al link:

https://www.comune.napoli.it/codicedisciplinare

Il piano triennale anticorruzione e la trasparenza è nella sottosezione 2.4 - rischi corruttivi e trasparenza del PIAO pubblicato al link:

https://trasparenza.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/55883

Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli sono inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto.

25. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.
A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita nella sezione della PAD "Atti e offerte di gara" e comunicata nei tempi prescritti dal Codice.
I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.
Letto l'articolo 36, commi 1 e 2, del Codice e considerata la "minimizzazione dei dati" prevista dall'art. 5, comma 1 lett. c), del GDPR 679/2016, si ricorda che è necessario fornire una sola volta nel campo dedicato sulla PAD il documento d'identità e, qualora non già presente sul documento d'identità, il codice fiscale (questi documenti non saranno pubblicati per l'accesso). Tutte le altre dichiarazioni, rese in gara, non devono essere accompagnate da un documento identificativo. Si invitano inoltre gli operatori economici a non inserire nelle dichiarazioni dati personali, come definiti dall'art. 4 del GDPR 679/2016, non richiesti e non necessari alla partecipazione alla gara. In caso contrario tali documenti saranno resi accessibili unitamente al resto dell'offerta.

26. Definizione delle controversie

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania, sede competente, con le seguenti precisazioni:

a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;

b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:

- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
- dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;

c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del progetto con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso, ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

27. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

28. Informazioni complementari

28.1. Protocollo di legalità

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/2007, ha preso atto del "*Protocollo di Legalità*" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli al link: https://trasparenza.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/46067 unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/2007.
Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, di cui sono parte integrante e sostanziale, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

Estratto contenente gli articoli 2 ed 8:

ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;

2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 1'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

"La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore."

28.2. Patto d'integrità

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 522 del 21/12/2023 "Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025 – Misura MG10 Patto di Integrità e Protocollo di Legalità: Approvazione del nuovo Schema di Patto di Integrità" approva il nuovo schema di patto di integrità che sostituisce integralmente quello precedentemente approvato con D.G.C. n. 797 del 03/12/2015, recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente e presentato dal concorrente nella "Documentazione Amministrativa", a pena di esclusione.

28.3. Protocollo di Intesa sulla sicurezza e legalità nel settore degli appalti e subappalti nei contratti del Comune di Napoli

La Giunta Comunale, ha approvato con Deliberazione n. 270 del 08/07/2024, poi modificato con D.G.C. 396 del 3/10/2024, pubblicata e prelevabile sul sito Web del Comune di Napoli al link https://trasparenza.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/46067 lo schema avente ad oggetto il "Protocollo di Intesa sulla sicurezza e legalità nel settore degli appalti e subappalti nei contratti del Comune di Napoli" tra il Comune di Napoli e le Organizzazioni Sindacali.

Gli impegni e le clausole previsti dall'articolo 5 del suddetto Protocollo di Intesa, ai quali l'aggiudicatario è tenuto a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, di cui sono parte integrante e sostanziale, e verranno inseriti nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritti dall'aggiudicatario.

Estratto contenente le clausole dell'articolo 5:

Clausola n° 1 — "La sottoscritta impresa si impegna a denunciare, senza ritardo, all'Autorità Giudiziaria - anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio - ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di danaro, prestazioni o di altra utilità (ivi compresi eventuali condizionamenti per l'assunzione di personale o per affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si
manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase di aggiudicazione che in quella dell'esecuzione. Della denuncia dovranno essere tempestivamente informati la stazione appaltante e le autorità competenti";
Clausola n° 2 — "La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che i contratti di appalto, subappalto e subaffidamento sono sottoposti a condizione risolutiva espressa qualora, dopo la sottoscrizione, dovessero intervenire a proprio carico, o a carico dei subcontraenti, informazioni interdittive con la conseguente cancellazione dall'Anagrafe antimafia";
Clausola n° 3 — "La sottoscritta impresa si impegna a non cedere i crediti derivanti dalla esecuzione del contratto senza il preventivo assenso della stazione appaltante nei limiti previsti dall'art.120 comma 12 del codice dei contratti pubblici e allegato 2° punto 14 art.6 qualora siano decorsi i 60 giorni previsti dalla legge per il pagamento. Si impegna altresì ad inserire nei contratti di subappalti/subaffidamenti un'analoga clausola";
Clausola n° 4 — "La sottoscritta impresa si impegna a denunciare, senza ritardo, all'Autorità Giudiziaria - anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio - i tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale e dei dipendenti";
Clausola n° 5 — "La sottoscritta impresa si impegna a rispettare integralmente le vigenti norme per l'igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale";
Clausola n° 6 — "La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri o delle imprese subappaltatrici/subaffidatarie";
Clausola n° 7 — "La sottoscritta impresa - in base alla Legge n. 136 del 2010, Piano straordinario contro le mafie, come modificata dal Decreto-legge n. 287 del 2010 – si impegna a pena di nullità assoluta del contratto, ad assumere gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge".
Clausola n° 8 – "La sottoscritta impresa – in base al Decreto-legislativo n. 36 del 2023 – si impegna ad applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici il contratto collettivo nazionale e/o territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in materia prevalente, salvo trattamenti di miglior favore".
Clausola n° 9 - "La sottoscritta impresa si impegna al rispetto integrale di quanto previsto dall'articolo 119, in particolare il comma 12, del D.lgs. 36/2023 e, nel caso di appalti di lavori di durata superiore ai 30 giorni, all'iscrizione presso la Cassa Edile territorialmente competente.
In caso di DURC di congruità non regolare, come rilevato dalla stazione appaltante ai sensi del Decreto n. 143/2021 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, esso corrisponde a grave inadempienza contrattuale valida anche ai fini di un possibile recesso".

Sottoscritta digitalmente da*
Il Dirigente arch. Luca d'Angelo

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).
Il presente documento è conservato in originale negli archivi informaci del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.